

BOZZA DI INTENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN PROTOCOLLO D'INTESA

*tra il Comune di Colle di Val d'Elsa e
l'Associazione "Comunità dei Musulmani di Siena e Provincia"
con sede in Colle di Val d'Elsa*

BOZZA NON CORRETTA

PREMESSA

In occasione della realizzazione del nuovo Centro culturale islamico su un terreno concesso dall'amministrazione di Colle di Val d'Elsa in diritto di superficie e con le stesse regole adottate per altre associazioni presenti sul territorio, il Comune e l'Associazione "Comunità dei musulmani di Siena e Provincia" con sede in Colle di Val d'Elsa hanno deciso di stipulare un **preventivo protocollo d'intesa** per la gestione della struttura. L'obiettivo è quello di promuovere l'integrazione, l'accoglienza e la solidarietà in una società civile, democratica, tollerante e da anni aperta al dialogo e al confronto con popoli e culture diverse, riconoscendo il diritto di professare e praticare liberamente ogni religione, compresa quella islamica, sia in forma individuale che associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.

FONTI E RIFERIMENTI NORMATIVI

- Costituzione della Repubblica Italiana (Articoli 2, 3, 6, 8, 10, 11, 20, 21) che riconosce i diritti fondamentali della persona umana e le libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
- Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948;
- Dichiarazione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze del 25 novembre 1981;
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e relative ratifiche;
- Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1959;

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 7 marzo 1966 ratificata con legge 13 ottobre 1975, n. 654;
- Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, garantiscono i diritti di libertà di coscienza e di religione senza discriminazione.

IPOTESI DI ARTICOLATO

▪ ***LIBERTÀ RELIGIOSA***

Si riconosce in via di principio la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti. Il Comune di Colle di Val D'Elsa si appella al disposto dell'articolo 3 della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, per le manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.

▪ ***EDIFICI DI CULTO***

L'edificio destinato all'esercizio pubblico del culto islamico, situato sull'area di proprietà del Comune di Colle di Val D'Elsa, non può essere sottratto alla sua destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso del Comune stesso. Neppure il detto edificio può essere requisito, occupato, espropriato o demolito se non per gravi ed urgenti ragioni di pubblica utilità

Si ribadisce che **le aree concesse** dal Comune di Colle di Val D'Elsa in diritto di superficie all'Associazione per la realizzazione del Centro culturale, oltre che tutte le opere strutturali ed infrastrutturali sulla stessa realizzate, **sono e rimarranno**, per tutta la durata della concessione, **di esclusiva proprietà pubblica e**, compatibilmente con la pratica religiosa, **sono sempre accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse**, quale punto di riferimento e di dialogo tra culture e religioni .

▪ ***ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE***

Si prevede l'obbligo di iscrizione per il riconoscimento di benefici e vantaggi dell'Associazione in apposito registro tenuto presso il Comune di Colle di Val D'Elsa indicando la sede, il cognome e nome degli amministratori dell'Associazione con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

▪ ***COMITATO SCIENTIFICO DI GARANZIA***

Si prevede anche l'istituzione di un Comitato scientifico di garanzia per la gestione ordinaria e per gli atti di straordinaria amministrazione relativi al Centro culturale, composto da otto membri di cui quattro nominati dal sindaco di Colle di Val D'Elsa ed i restanti dall'organo di gestione dell'Associazione, tutti scelti fra persone di comprovata esperienza nelle tematiche culturali e religiose, assicurando, ove possibile, la presenza di ambo i sessi nel suddetto organo. Il Comitato scientifico di garanzia elegge al proprio interno un presidente con funzioni di rappresentanza e di coordinamento dei lavori. I membri sono rieleggibili. L'assenza a più di tre sedute senza giustificati motivi comporta la decadenza dalla nomina con facoltà per i soggetti competenti di provvedere alla loro cooptazione.

▪ **ATTIVITÀ DEL CENTRO CULTURALE**

Il Comitato scientifico paritetico di garanzia ha i seguenti compiti:

- collabora con l'organo esecutivo dell'Associazione per la predisposizione del programma annuale delle "attività diverse" da svolgere all'interno del Centro culturale, in funzione degli indirizzi generali del presente protocollo d'intesa e lo trasmette all'amministrazione comunale;
- verifica l'attuazione del programma e relaziona periodicamente all'amministrazione comunale sull'attività del Centro culturale;
- rappresenta il "punto d'ascolto" di tutti i cittadini sulle diverse problematiche, presenti e future, interessanti le tematiche del multireligioso e del multietnico;
- promuove attività iniziative, incontri, tesi all'integrazione e al dialogo multiculturale e multireligioso a favore dell'intera comunità
- garantisce il profilo scientifico di eventuali convegni, seminari, forum, dibattiti eventualmente promossi e realizzati nel Centro culturale.

Tutte le attività del Centro culturale sono aperte al pubblico nel rispetto dei principi religiosi del culto islamico.

Obbligo annuale per il presidente dell'Associazione "Comunità dei musulmani di Siena e Provincia" di comunicare all'amministrazione comunale sia il calendario delle attività e delle ricorrenze religiose proposte dall'Associazione, cadenti nell'anno solare successivo, sia il programma annuale delle "attività diverse" che si prevede di realizzare nell'anno successivo, corredato di apposito bilancio preventivo di spesa, dei finanziamenti necessari, dei flussi presunti di adesione per ciascuna iniziativa. Il programma è sottoscritto dal presidente dell'Associazione e da almeno cinque componenti il comitato scientifico. Il programma s'intende condiviso dal Comune di Colle di Val D'Elsa con la verifica dell'avvenuta sottoscrizione del programma da parte dei soggetti sopra indicati. Gli atti di pertinenza dell'Associazione, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonché delle sedi del Centro culturale e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri.

• **REGIME TRIBUTARIO**

Agli effetti tributari l'Associazione avente fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, è equiparata a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione. Tali enti hanno il diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Qualora l'Associazione sia stata costituita nella forma di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, si obbliga a rispettarne interamente i contenuti per il mantenimento del regime fiscale agevolativi.

▪ **ULTERIORI INTESA**

Obbligo di sottoporre a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del terzo anno dalla data di sottoscrizione della presente. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.

- **LINGUA**

Obbligo di adozione, all'interno delle aree concesse in diritto di superficie, la lingua italiana, fatta eccezione per le attività di rito e per le pratiche di culto.

- **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E MANTENIMENTO VINCOLO DI DESTINAZIONE**

Riconoscimento, per tutta la durata di efficacia del contratto di concessione in diritto di superficie delle aree di proprietà comunale ove insisterà il Centro culturale, della destinazione di tutti i detti spazi ivi realizzati anche a luogo di preghiera e di professione della fede islamica.

In caso di violazione di una soltanto delle prescrizioni espresse nel protocollo, così come pure in caso di eventuali condanne penali a carico dei componenti dell'organo direttivo dell'Associazione per aver commesso, direttamente o anche soltanto indirettamente, attività illegali legate alle attività svolte nel Centro culturale, saranno valutate dalla Giunta comunale **quale possibile motivo di risoluzione di ogni contratto in essere** fra il Comune di Colle di Val D'Elsa e l'Associazione. Mantenimento comunque del vincolo di destinazione d'uso del Centro culturale quale luogo ove esercitare anche il culto e la pratica della religione dell'islam, per un periodo non inferiore a trenta anni. **In caso di risoluzione del contratto di concessione**, tutti i beni immobili realizzati al di sopra e al di sotto delle aree concesse, seppur con il permanere del vincolo di destinazione espresso al precedente comma, **sono acquisiti di diritto al patrimonio del Comune di Colle di Val D'Elsa** senza diritto a rivalsa, a risarcimenti di sorta, a restituzioni o a rimborsi avanzati da chiunque ed a qualsiasi titolo.